



COMUNE di MASER
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DELLO SPORTELLO DI
MEDIAZIONE SOCIALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 28 giugno 2012

ART. 1

PREMESSA

E' istituito presso il Comune di Maser, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 16.02.2012, lo Sportello di Mediazione Sociale.

Le attività dello Sportello sono finalizzate ad aiutare i cittadini a gestire adeguatamente situazioni di conflitto o di contrasto attraverso il supporto professionale della figura del mediatore rappresentata da personale appartenente alla Polizia Locale.

Le azioni determinate riguardano interventi di politica preventiva al fine di ridurre e/o eliminare situazioni conflittuali che possono incidere negativamente nello sviluppo del benessere individuale e collettivo.

ART. 2

PRINCIPI E CARATTERISTICHE

Lo sportello di mediazione sociale si estrinseca nei seguenti principi:

- Uguaglianza di opportunità e trattamento dei cittadini.
- Volontarietà delle parti.
- Riservatezza riguardo gli interessi e contenuti del conflitto.
- Imparzialità decisionale.
- Autonomia delle parti nel poter eventualmente avviare una causa giudiziaria.
- Promozione dell'integrazione comunitaria.
- Gratuità del servizio.

ART. 3

SETTORI D'INTERVENTO

Allo sportello di mediazione sociale possono essere rivolte istanze di conciliazione per tutte le controversie che non siano in modo specifico demandate dalle leggi ad altre modalità di composizione.

ART. 4

ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

L'attività dello Sportello di Mediazione Sociale è così articolata:

1) - Ascolto, informazione, orientamento.

- a) Colloquio iniziale con il cittadino richiedente.
- b) Registrazione e compilazione del modulo di richiesta a cura dell'interessato, specificando i dati anagrafici, le motivazioni all'avvio del procedimento, la specifica dei fatti riguardanti il conflitto.
- c) All'istanza il richiedente stesso può allegare eventuale documentazione utile al procedimento.

2) - Avvio istruttoria.

Invito formale dell'altra parte a partecipare ad un colloquio informativo/conoscitivo.

3) - Incontri di mediazione sociale.

Saranno invitate le parti interessate, al fine di giungere ad una soluzione in merito al motivo del conflitto o comunque di definire un reciproco accordo.

ART. 5

ACCETTAZIONE

La parte invitata alla mediazione, se interessata, deve rispondere per scritto o presentarsi direttamente allo sportello entro otto giorni lavorativi.

ART. 6

NON ACCETTAZIONE – RIFIUTO ALLA MEDIAZIONE

Se la parte invitata non accetta ne viene dato avviso, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al promotore della mediazione.

A domanda di quest'ultimo può essere rilasciato dal servizio un attestato in cui si certifica la richiesta del tentativo di mediazione e la mancata accettazione dell'altra parte.

ART. 7

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

In caso di accettazione della mediazione le parti saranno informate per iscritto su data, ora e luogo dell'incontro.

Le parti devono sempre comparire personalmente.

ART. 8

CONDUZIONE DEGLI INCONTRI

Gli incontri saranno svolti in presenza del mediatore e delle parti interessate, durante il quale l'addetto fungerà da moderatore, intervenendo in modo oggettivo in merito alle strategie di colloquio da adottare, invitando le parti ad intervenire, ove necessario, singolarmente o congiuntamente.

ART. 9

DURATA E CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si conclude non oltre sessanta giorni dal deposito della domanda quando:

- Le parti, reciprocamente soddisfatte, firmano l'accordo finale.
- Una od entrambe le parti rinunciano.
- Il mediatore valuta che la posizione di una o di entrambe le parti rendono la controversia inconciliabile.

Nel caso in cui le parti raggiungano un accordo questo è sottoscritto dalle parti stesse e dal mediatore.

Tale accordo resta depositato agli atti dello sportello e le parti potranno averne una copia autenticata.

Qualora il tentativo di mediazione non vada a buon fine, resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giudiziaria o arbitrale.

ART. 10

AZIONE DI MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Nel corso di svolgimento del servizio potranno essere attivate azioni di monitoraggio sul funzionamento e l'andamento dello Sportello, al fine di apportare, se necessarie, eventuali modifiche o correttivi all'attività.

Inoltre attraverso un'indagine conoscitiva e l'utilizzo di adeguati strumenti di raccolta dati potrà essere affrontato un monitoraggio sociale, nel quale saranno individuate le probabili cause scatenanti situazioni conflittuali e quali possibili risorse attivare a livello comunale.

I dati rilevati potranno essere utilizzati solo a scopo statistico, comunque nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e s.m.i..

ART. 11

SEGRETO D'UFFICIO

Il mediatore sociale e tutti coloro che per motivi d'ufficio operano nel servizio debbono mantenere il segreto e non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti i casi trattati, in corso o conclusi, o notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa delle loro funzioni.

ART. 12

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti interessate fin dal primo approccio con il servizio dovranno rilasciare, in forma scritta, l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili e consentire, se necessario al procedimento, la loro comunicazione e diffusione.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione ai sensi di legge.